

Il beneficio (ex art. 8, comma 11 quater, lett. a), L. n. 109/1994) di riduzione al 50% di provvisoria e definitiva solo se il certificato di qualità è posseduto prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte

L'obbligo di allegazione del certificato di qualità ISO 9000 costituisce una prescrizione che assicura la serietà dell'offerta e corrisponde quindi ad un interesse sostanziale della stazione appaltante.

Sintesi di Tar Puglia, Sezione di Lecce, sentenza n. 476/2003

Parole chiave:

Appalti di opere – cauzione provvisoria e definitiva – beneficio del dimezzamento – solo se la certificazione di qualità risulta ottenuta prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte – legittima l'esclusione anche se non prevista, esplicitamente, nella lex specialis – certificato ottenuto due giorni dopo

Esito del giudizio:

rigetto del ricorso

Conseguenze operative:

Risulta legittimo il provvedimento di esclusione dalla gara impugnato, dal momento che la violazione del punto n. 4 dell'art. 13 del bando di gara, il quale impone l'obbligo di allegazione del certificato di qualità ISO 9000 per poter beneficiare della riduzione al 50% della cauzione provvisoria, anche se non viene espressamente sanzionato con l'esclusione dalla gara, costituisce una prescrizione che assicura la serietà dell'offerta e corrisponde quindi ad un interesse sostanziale della stazione appaltante

Attenzione però.....:

Tar Campania, Napoli, n. 12830 (e n. 13195) del 10 ottobre 2003

Ciò proprio in relazione alla ratio della norma, che concede la ripetuta agevolazione proprio in considerazione della attestazione di qualità posseduta in quel settore lavorativo quale garanzia di affidabilità limitata ovviamente al medesimo settore.

Ne consegue ineludibilmente che il beneficio del dimezzamento della misura della cauzione va riconosciuto ad ogni impresa che presenti certificazione di sistema di qualità **solo se vi sia corrispondenza della medesima alla categoria dei lavori appaltati.**

Risposta dell'autorità dei lavori pubblici, adunanza del 29 luglio 2003

Stante la graduazione dell'entrata in vigore dell'obbligo di possedere il sistema di qualità aziendale ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema ai fini della qualificazione, l'applicazione del sistema premiante in oggetto è sottoposta ad un termine finale, che varia per le diverse classifiche della qualificazione SOA secondo lo scadenario previsto dal citato allegato B del D.P.R. n. 34/2000.

In altri termini, nel momento in cui il possesso della certificazione di qualità diviene obbligatorio il sistema premiante non è più applicabile.

Di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso 3319/2002 proposto da:

DITTA ****

contro

COMUNE DI BRINDISI

e nei confronti di

EREDI *** SRL

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del punto 4 dell'art. 13 del bando del 17.10.2002, pubblicato sul BUR Puglia n. 132 del 17.10.2002;
dell'atto di esclusione della **** dalla gara di pubblico incanto indetto dal Comune di Brindisi,
celebratasi il 13.11.2002;
dell'atto di aggiudicazione relativo alla gara di pubblico incanto indetto dal Comune di Brindisi,
celebratasi il 13.11.2002;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

**** SRL

COMUNE DI BRINDISI

Udito nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2003 il relatore Ref. PASQUALE
MASTRANTUONO e uditi altresì per le parti gli Avv.ti Antonio Sesta e Oronzo Rampino, anche in
sostituzione dell'Avv. Filippo Lattanzi.

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

Violazione di legge ed eccesso di potere;

Considerato che:

-l'art. 13, punto n. 4, del bando di gara non risulta immediatamente lesivo, in quanto non impedisce la
partecipazione alla gara della ricorrente, e quindi va impugnato unitamente al provvedimento di
esclusione;

-ai sensi dell' art. 8, comma 11 quater, lett. a), L. n. 109/1994 la cauzione provvisoria e la garanzia
fidejussoria, disciplinate dai commi 1 e 2 dell'art. 30 L. n. 109/1994, sono ridotte del 50% soltanto nei
confronti delle "imprese certificate", cioè soltanto per quelle imprese già in possesso della certificazione
di qualità ISO 9000 al momento della scadenza del termine perentorio di presentazione della domanda
di partecipazione ad una gara di appalto;

-mentre la dichiarazione della presenza di elementi significative e tra loro correlati del sistema di qualità ISO 9000 viene presa in considerazione solo dalla successiva lett. b) della norma appena citata, la quale estende anche alle imprese in possesso di tale dichiarazione (oltre a quelle certificate) il beneficio della obbligatoria valutazione di tale elemento nelle procedure di selezione del contraente di appalto concorso;

-la ricorrente ha ottenuto il certificato ISO 9000 soltanto in data 14.11.2002, cioè 2 giorni dopo il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara in esame;

-pertanto, risulta legittimo il provvedimento di esclusione dalla gara impugnato, dal momento che la violazione del punto n. 4 dell'art. 13 del bando di gara, il quale impone l'obbligo di allegazione del certificato di qualità ISO 9000 per poter beneficiare della riduzione al 50% della cauzione provvisoria, anche se non viene espressamente sanzionato con l'esclusione dalla gara, costituisce una prescrizione che assicura la serietà dell'offerta e corrisponde quindi ad un interesse sostanziale della stazione appaltante.

A quanto sopra consegue il rigetto del ricorso e della domanda risarcitoria.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

Ritenuto l'affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce

RESPINGE il ricorso indicato in epigrafe.

spese COMPENSATE.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2003